

NUOVE FAQ VQR 2015 – 2019

CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

1. Come va interpretato l'art. 5, co. 1 del Bando VQR aggiornato con Decreto n. 9 del 25 Settembre 2020? In particolare, il divieto di presentare a valutazione gli articoli pubblicati in formato elettronico prima del 2015, ma contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, qualora questi stessi articoli siano stati già conferiti a valutazione nella VQR 2011-2014 è un divieto assoluto o è da intendersi riferito a limitate fattispecie di Istituzioni/ricercatori proponenti?

Il divieto di presentare prodotti già sottoposti a valutazione nell'esercizio VQR 2011-2014 è da intendersi come limitato alla sola Istituzione che, nel precedente esercizio valutativo (VQR 2011-2014), abbia sottoposto a valutazione quello stesso prodotto della ricerca.

2. Il bando VQR approvato il 25 settembre 2020, all'art. 6 co. 6, prevede che nel caso in cui il prodotto conferito sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo previsto dalla Tabella 4 del medesimo bando, tutte le Istituzioni debbano conferire un prodotto aggiuntivo associato al medesimo autore o a un autore dello stesso dipartimento. Quando saranno richiesti alle Istituzioni tali prodotti aggiuntivi e quale deve essere la consistenza della lista?

Nella fase di conferimento dei prodotti aggiuntivi di cui all'art. 6, co. 6, che si aprirà il 24 maggio e si chiuderà il 7 giugno pv., ANVUR segnalerà alle Istituzioni la eventuale necessità di conferire prodotti aggiuntivi. Ciascun prodotto aggiuntivo dovrà essere attribuito ad un ricercatore, nel rispetto dei limiti indicati dal Bando sul numero massimo di prodotti per persona (art. 6, co.7).

3. Un prodotto a stampa con data di pubblicazione 2014 ma finito di stampare nel 2015 può essere conferito nella VQR 2015-2019? E un prodotto a stampa con data di pubblicazione riferita al quinquennio 2015-2019, ma finito di stampare nel 2020?

Entrambe le categorie di prodotto sono da considerarsi ammissibili, a condizione che vengano presentate in un unico esercizio VQR. Per semplicità, si considerano parimenti valide le date di pubblicazione e di stampa, che dovranno essere dichiarate da chi conferisce il prodotto, ad esempio scrivendo nel campo libero "Si dichiara che il prodotto porta come data di pubblicazione il ... e come data di stampa il".

4. Come farà l'ANVUR a verificare la data di prima pubblicazione?

Nella scheda prodotto dovrà essere indicata la data di prima pubblicazione, poiché questa non sempre è indicata nel pdf del prodotto sottoposto a valutazione. L'ANVUR effettuerà dei controlli a campione per verificare che la data del prodotto (riportata o meno nel pdf) coincida con la data indicata nella scheda prodotto. In particolare, verranno sistematicamente verificate tutte le pubblicazioni che riportano nel pdf date di pubblicazione e di stampa discordanti.

5. Come si può essere inseriti nell'elenco degli editori che collaborano con ANVUR per la VQR 15-19?

Gli editori che intendano aderire all'accordo stipulato da ANVUR con AIE possono registrarsi al sito <https://editori.cineca.it/>. Si ricorda che l'adesione non costituisce un accreditamento da parte di ANVUR, ma comporta la sola disponibilità a fornire i pdf per agevolare il conferimento dei prodotti per la VQR 2015-2019. La lista verrà aggiornata ogni venerdì con i nuovi editori registrati.

6. È possibile conferire prodotti pubblicati in riviste che non sono comprese nelle ASJC/SC per le quali il GEV ha pubblicato le tabelle con gli indicatori citazionali internazionali?

Sì, è possibile. Per ciascun GEV sono state pubblicate le classificazioni delle ASJC/SC ritenute di maggiore pertinenza. Le istituzioni potranno comunque presentare per la valutazione a ciascun GEV anche prodotti che afferiscano ad ASJC/SC non presenti tra quelle pubblicate sul sito ANVUR.

7. Quali informazioni citazionali internazionali saranno fornite ai GEV relativamente ai prodotti conferiti alla VQR 2015-2019 pubblicati su riviste appartenenti a categorie di tipo multidisciplinare, generalista e miscelaneo?

Se la rivista appartiene esclusivamente a una categoria di tipo multidisciplinare, generalista e miscelaneo o se tale categoria è scelta espressamente dall'Istituzione come rappresentativa del prodotto in fase di conferimento, gli articoli in essa pubblicati saranno riassegnati da ANVUR alla categoria ritenuta pertinente sulla base dell'analisi delle citazioni contenute nell'articolo; più precisamente, la categoria scelta sarà quella maggiormente citata nell'articolo. Nel caso in cui sulla base delle sole informazioni relative alle citazioni contenute nell'articolo non sia possibile identificare in modo univoco una specifica categoria (ad esempio perché due categorie risultano avere lo stesso numero di citazioni), si utilizzeranno anche le informazioni relative alle citazioni ottenute dall'articolo: in questo modo la pubblicazione potrà essere confrontata con pubblicazioni della stessa Area tematica e/o disciplinare. Nell'assegnazione alla nuova categoria, l'articolo porterà con sé l'indicatore della rivista e il numero di citazioni ricevute, senza modificare le distribuzioni della categoria di destinazione.

8. Cosa si intende per prodotto appartenente a “aree emergenti, di forte specializzazione o interdisciplinare”, e come sarà utilizzata questa informazione in sede di valutazione?

La decisione circa la qualifica del prodotto come appartenente ad aree emergenti, di forte specializzazione o interdisciplinare è lasciata alla discrezionalità dell'Istituzione che conferisce il prodotto, che dovrà adeguatamente motivare tale indicazione. L'informazione potrà essere utilizzata dai GEV per supportare la valutazione del prodotto, ma non potrà predeterminare in modo automatico l'inserimento in una delle classi di merito.



REGOLE PER I PRODOTTI IN ACCESSO APERTO

1. Nel nuovo Bando VQR aggiornato con Decreto n. 9 del 25 settembre 2020, nel cronoprogramma (al punto z) la scadenza per l'aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto è fissata al 15 luglio 2022. Come si concilia questa scadenza con la richiesta contenuta nella scheda di conferimento dei prodotti (Allegato 1 del Bando) di fornire tale informazione entro maggio 2021?

Ove disponibile, si richiede di fornire l'informazione relativa alla disponibilità dei prodotti in accesso aperto entro la scadenza prevista per il conferimento dei prodotti. L'informazione potrà tuttavia essere aggiornata entro il 15 luglio 2022, come previsto dal Bando. Le informazioni relative alla disponibilità dei prodotti in accesso aperto non hanno alcuna influenza sulla valutazione del prodotto.

2. In base all'art. 8 co. 1 del Bando VQR approvato il 25 settembre 2020, l'attribuzione di un articolo alla lettera a) o alla lettera b) è lasciata alla discrezionalità dell'Ateneo, che se ne assume la responsabilità?

Sì, l'indicazione è lasciata alla discrezionalità dell'Ateneo. È opportuno sottolineare che, ai sensi della legge 112/2013, art. 4, co. 2, 3 e 4, tra i prodotti di cui alla lettera a) sono compresi quelli pubblicati grazie a fondi pubblici specifici, ovvero le pubblicazioni frutto di specifici progetti finanziati da bandi europei o da ministeri italiani o da altri enti pubblici e Regioni e che siano pubblicati su periodici scientifici con almeno due uscite annue.

3. Qualora un prodotto sia finanziato con una quota di fondi pubblici maggiore del 50%, ma il suo periodo di embargo sia superiore a quelli indicati alla lettera a) dell'art. 8 del Bando VQR, esso si considera compreso tra i prodotti di cui alla lettera a) o tra quelli di cui alla lettera b)?

I prodotti finanziati con fondi pubblici per i quali è previsto un embargo superiore a quanto indicato nel Bando VQR rientrano tra i prodotti di cui alla lettera b).

4. ANVUR effettuerà un controllo rispetto a quanto previsto dall'art. 8 del Bando? Quali sono le conseguenze delle indicazioni fornite rispetto alle caratteristiche dei prodotti in tema di accesso aperto per la valutazione?

Dopo il termine previsto per l'indicazione delle informazioni relative all'accesso aperto (15 luglio 2022) ANVUR effettuerà controlli a campione sulle informazioni fornite e procederà quindi, entro il 30 luglio 2022, alla pubblicazione dei dati previsti. Le caratteristiche dei prodotti in tema di accesso aperto non influenzano in alcun modo le procedure di valutazione.

5. In quale caso i prodotti rientrano nella categoria (a) definita all'art. 8, co. 1, del Bando VQR, ovvero in quale caso si considera che il prodotto è "relativo a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% da fondi pubblici"?

La Legge 112/2013, art. 4, co. 2, promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici; la norma specifica che i risultati da rendersi disponibili in accesso aperto devono essere documentati in articoli pubblicati su



periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue e che i predetti articoli debbano includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'Istituzione che conferisce a valutazione il prodotto può dunque fare riferimento a tali informazioni o alla presenza di eventuali note di ringraziamento sul prodotto stesso così come a qualsiasi altra informazione in suo possesso sulla base della quale sia possibile calcolare la quota prevista dalla norma.

DOCUMENTI SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI GEV

1. Cosa significa la frase riportata in alcuni documenti sulle modalità di valutazione, secondo la quale un prodotto può risultare conferibile “per i soli settori in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV)”?

La tipologia è ammissibile in tutti i SSD dell'Area interessata, ma il GEV si riserva di esprimere caso per caso una decisione motivata sulla sua ammissibilità dopo che la pubblicazione è stata conferita dall'Istituzione.

2. Cosa si intende per “le citazioni all'articolo provenienti da uno degli autori del prodotto”? Si chiede conferma che si tratta delle citazioni all'articolo provenienti dall'autore a cui è associato il prodotto conferito per la valutazione.

Si conferma che si fa riferimento in questo caso alle citazioni provenienti dall'autore dell'articolo associato al prodotto. Si ricorda che ai fini della valutazione delle autocitazioni saranno messe a disposizione dei GEV sia le autocitazioni legate all'autore che conferisce il prodotto, sia quelle relative alla totalità degli autori del prodotto stesso. In ogni caso l'informazione citazionale costituisce un supporto informato alla valutazione e non può comunque predeterminare l'esito della valutazione stessa.

3. Con specifico riferimento al documento sulle modalità di valutazione del GEV 11b, sono ammissibili i contributi in atti di convegno in rivista con processo di revisione *peer review*, dotata di ISSN ma sprovvista di ISBN?

Sì, i contributi in atti di convegno in rivista con processo di revisione *peer review*, dotati di ISSN ma sprovvisti di ISBN sono da ritenersi ammissibili.

4. I prodotti sottoposti a valutazione per l'Area medica (GEV 06) in cui un ricercatore è membro del *collaboration group* ma non è presente tra gli autori riportati nel frontespizio della pubblicazione possono essere conferiti per il suddetto ricercatore? Nel caso del *trial clinico* è chiaramente indicato nel documento sulle modalità di valutazione del GEV 06 che: “il prodotto va presentato soltanto se il proponente è autore (e non solo investigatore) dell'articolo e presente nel frontespizio”. Come bisogna regolarsi per le altre tipologie di prodotti?

Il prodotto relativo a *trial clinici* per il quale il proponente non è presente nel frontespizio non è ammissibile a valutazione. Le altre tipologie di prodotto saranno giudicate ammissibili indipendentemente dalla presenza del proponente nel frontespizio, se coerenti con quanto previsto dalla sezione 7.1 del documento sulle modalità di valutazione dei prodotti del GEV 06, mentre saranno giudicati non ammissibili se inclusi tra i prodotti previsti dalla sezione 7.2.

5. Nel documento sulle modalità di valutazione del GEV 06 si dice: “Per quanto riguarda i Contributi a Forum, Editoriali (Editorial) e Commentari (Commentary) nonché Review e Metanalisi (ad eccezione di quelle su invito della redazione della Rivista), la valutazione sarà effettuata con il metodo della *peer review*, limitando di norma l’attribuzione finale alla classe di merito fino ad un massimo di *Eccellente*”. In particolare, un prodotto classificato come Review e Metanalisi (ossia che può riportare come document type, in WoS o Scopus, la dicitura “Review”) non verrà valutato mediante *peer review* informata da indicatori citazionali e non potrà aspirare ad un’attribuzione alla classe di merito *Eccellente ed estremamente Rilevante*?

Per le categorie indicate (Contributi a Forum, Editoriali (Editorial) e Commentari (Commentary) nonché Review e Metanalisi (ad eccezione di quelle su invito della redazione della Rivista), il GEV 06 valuta la qualità di ciascun prodotto scientifico conferito dalle Istituzioni con la metodologia della *peer review*, ovvero senza tener conto degli indicatori citazionali internazionali, come previsto dalla sezione 5 del documento sulle modalità di valutazione del GEV 06. La *peer review* è affidata di regola a due componenti del GEV 06 a cui il prodotto viene assegnato in base alle competenze disciplinari. Come riportato nel documento sulle modalità di valutazione del GEV 6, tali prodotti saranno di norma al massimo valutati come *Eccellenti*.

6. In tutti i documenti sulle modalità di valutazione dei GEV che ricorrono alla *peer review* informata (solitamente sezione 6.1 – Le Basi di Dati), è riportata la seguente frase: “Il GEV utilizzerà le basi di dati Web of Science (WoS) e Scopus (Scopus) tenendo conto dei valori citazionali più favorevoli per il prodotto”. Come si interpreta questa frase, tenuto conto che in fase di conferimento prodotto, invece, il ricercatore sceglie il database e la categoria?

Partendo dalla categoria indicata dal ricercatore, i GEV visualizzeranno il risultato derivante dalla combinazione più favorevole per il prodotto in esame del dato relativo alle citazioni e di quello relativo all’indicatore di impatto della sede di pubblicazione. Si ricorda, infine, che l’informazione citazionale costituisce un supporto informato alla valutazione e non può in ogni caso predeterminare l’esito della valutazione stessa.

7. In tutti i documenti sulle modalità di valutazione dei GEV che ricorrono alla *peer review* informata (solitamente sezione 6.3 – Le autocitazioni), è riportata la seguente frase: “In particolare, il GEV prenderà in esame il dato citazionale al netto e al lordo delle autocitazioni”. Come si interpreta questa frase?

Gli indicatori citazionali internazionali a supporto della *peer review informata* saranno confrontati con il numero totale di citazioni del prodotto. Il GEV, ai fini della valutazione delle autocitazioni, avrà inoltre a disposizione il numero e la quota relativi sia alle autocitazioni legate all’autore che conferisce il prodotto, sia a quelle che riguardano la totalità degli autori del prodotto stesso. Nella valutazione verrà prestata particolare attenzione ai prodotti il cui numero di citazioni supera la soglia indicata nei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV. Si ricorda, infine, che l’informazione citazionale costituisce un supporto informato alla valutazione e non può in ogni caso predeterminarne l’esito.



8. In un certo numero di casi – in particolare per i prodotti pubblicati in formato elettronico in un certo anno e poi in formato cartaceo l'anno successivo – è possibile che l'anno attribuito al prodotto dal ricercatore sia diverso da quello attribuito dai database, Scopus o WoS. Qual è l'anno che viene preso a riferimento per il recupero delle informazioni citazionali di questi prodotti?

Per il reperimento delle informazioni citazionali, si fa riferimento all'anno riportato nei database citazionali Scopus o WoS. Di conseguenza, se tale anno non è compreso nel periodo 2015-2019 (per esempio perché il prodotto è catalogato dai database nel 2020), i prodotti saranno valutati tramite *peer review*, senza l'ausilio delle informazioni citazionali.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

1. Nel caso in cui un prodotto sia valutato in un'Area differente rispetto a quella di afferenza del ricercatore, il risultato della valutazione sarà assegnato all'Area di valutazione del prodotto o all'Area di afferenza del ricercatore?

In relazione ai soli fini di redazione del rapporto finale della VQR 2015-2019, indipendentemente dall'Area di valutazione, il prodotto verrà assegnato, in prima istanza, all'Area di appartenenza e al Dipartimento di afferenza del conferente.

2. Qualora il Dipartimento conferisca un numero di prodotti inferiore al numero atteso sulla base di quanto indicato dagli Atenei entro il 14 aprile 2021, a quale Area saranno attribuiti i prodotti mancanti che riceveranno classe di merito pari a “Scarsa rilevanza”?

Nei casi in cui il Dipartimento conferisca un numero di prodotti inferiore rispetto a quello fissato entro il 14 aprile 2021, i prodotti mancanti, che ai sensi dell'art. 6, co. 8 del Bando riceveranno classe di merito pari a “Scarsa rilevanza”, saranno attribuiti proporzionalmente alla composizione per Area del Dipartimento.

3. Il Bando VQR, alla tabella 3 associa ad un ricercatore a tempo determinato, con prima data di presa servizio nel 2019, un numero di prodotti “ordinariamente” attesi pari a zero. Perché la sua attività sia valutata per le politiche di reclutamento dovrà comunque conferire espressamente dei prodotti?

Si, dovrà conferire espressamente dei prodotti.

4. Se il ricercatore a tempo determinato suindicato, come previsto dalle esenzioni, non conferisce alcun prodotto, questa situazione quali implicazioni comporta per la valutazione delle politiche di reclutamento?

L'implicazione è che tale ricercatore non parteciperà alla definizione del profilo delle politiche di reclutamento.

5. Se altri ricercatori, appartenenti al profilo del personale permanente, conferiscono dei prodotti di cui il ricercatore che ha preso servizio nel 2019 è coautore, quei prodotti entrerebbero nella valutazione delle politiche di reclutamento anche se non conferiti a suo nome?



No, gli esiti della valutazione dei prodotti associati a coautori del ricercatore in questione non contribuiranno al profilo di valutazione delle politiche di reclutamento.

6. Se all'interno dello stesso Dipartimento o struttura assimilata si conferiscono 4 prodotti per alcuni ricercatori e zero prodotti per altri, sono previste penalizzazioni?

No, non sono previste penalizzazioni. Se l'Istituzione decide di non associare a un ricercatore alcun prodotto, la stessa non riceverà alcuna penalizzazione per il mancato conferimento (art 5, co.8 del Bando), purché il numero complessivo di prodotti presentato dal Dipartimento o struttura assimilata coincida con quello dichiarato in data 14 aprile 2021.

7. Nell'art. 10 del Bando si dice che i risultati saranno resi disponibili relativamente a quattro profili: a) personale permanente; b) politiche di reclutamento; c) formazione alla ricerca; d) attività di valorizzazione della ricerca. Vuol dire che non sono possibili compensazioni tra i profili a) e b)?

Ai sensi del Bando VQR, l'unico vincolo che l'Istituzione dovrà rispettare è quello relativo al numero complessivo di prodotti attesi per quel Dipartimento così come dichiarato il 14 aprile 2021.